



La natura W !

Associazione senza scopo di lucro
Sede: via Giovio 14a – 22075 Lurate Caccivio (Co)
C.F. 95125180133

e-mail: lanaturaw@gmail.com

Spett.le S.U.A.P.
c.a. dott. Massimiliano Travagliati
suapolgiatese@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI OLGiate COMASCO
Segretario generale
Edilizia privata/struttura paesaggio
Ufficio Ambiente
Polizia Locale
comune.olgiate-comasco@legalmail.it

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
Ufficio Territoriale Regionale Insubria
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Spett.le PROVINCIA DI COMO
Settore Parchi ed Aree Protette
territorio@pec.provincia.como.it

Spett.le PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
Sorgenti del torrente Lura
protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it

Spett.le ATS dell'Insubria
protocollo.generale@pec.asl.como.it

Spett.le COMUNE DI LURATE CACCIVIO
protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it

Spett.le COMUNE DI COLVERDE
comune.colverde@legalmail.it

Spett.le Arpa
dipartimento Como Varese
dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le Ministero per i Beni Culturali e Architettonici
Sezione Belle Arti e Paesaggio
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: - "ex-cava Baragiola" in territorio di Olgiate Comasco (Co) – osservazioni L. 241/1990
- indizione Conferenza dei Servizi in forma simultanea in modalità sincrona (artt. 7, 14 e 14bis della L. 241/1990 e s.m.i. e art. 7, c. 3 del DPR 160/2010 e s.m.i.) - mappali 786 - 1625 – 1626 - 4175 - 4176 - 4178 - 4179 – 4180 – 4311 – 4312 - 4313 - 4314 - 4315 – 4316 – 4317.



La natura W !

Associazione senza scopo di lucro
Sede: via Giovio 14a – 22075 Lurate Caccivio (Co)
C.F. 95125180133

e-mail: lanaturaw@gmail.com

A nome dell'Associazione di tutela ambientale "La Natura W !" e di diversi cittadini del Comune di Lurate Caccivio (CO) con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione alcune osservazioni inerenti la situazione della "ex-cava Baragiola" affinché possa essere messa in atto una reale **tutela dell'ambiente** ivi esistente e una **tutela preventiva della salute della popolazione**.

L'ex-cava ricade amministrativamente nel territorio del Comune di Olgiate Comasco (CO), ma è strettamente confinante con l'abitato del Comune di Lurate Caccivio.¹

Il sito è stato coltivato a cava fino agli anni '80. In seguito, dopo un periodo di inattività e passaggi di proprietà, nel 2007 è stato avviato un progetto di recupero, autorizzato dalla Provincia ai sensi della L.R. 14/98.²

Nel 2009 i lavori sono stati sospesi da ordinanze comunali³ e provinciali⁴ a causa di manifeste, comprovate e riconosciute⁵ inadempienze per difformità dei conferimenti.

il 19 febbraio 2016 l'Amministrazione Comunale di Olgiate Comasco ha approvato una convenzione che consente nell'ex cava l'attuazione di una "variante di progetto" tramite conferimenti di materiali inerti e MPS (materie prime secondarie) per una durata temporale di 10 anni.⁶

Il 1 dicembre 2016 il SUAP ha inviato per conoscenza alla nostra associazione, in quanto associazione portatrice di interessi diffusi, una comunicazione che annuncia "l'avvio del procedimento unico abilitante il recupero ambientale ex Cava mediante *rimodellamento morfologico e recupero biovegetativo*".

Abbiamo studiato attentamente la situazione, la "variante di progetto" approvata con la convenzione e gli allegati alla comunicazione del SUAP presentati dalla ditta Cava Baragiola Srl e ora, valutando le possibili ricadute sul territorio,

chiediamo

ai Responsabili degli Enti coinvolti nel procedimento di tener conto in sede di **Conferenza dei servizi** delle nostre seguenti osservazioni nell'espressione dei **pareri di competenza**, affinché si possano impedire danni sia all'ambiente sia alle persone.

Danni che si preannunciano fin d'ora e destano una forte preoccupazione.

L'iter procedurale della pratica sta proseguendo mediante atti che prevedono un presunto "recupero ambientale" e paiono invece sottendere un conferimento permanente di inerti, MPS (rifiuti edili riqualificati mediante trituratore) e materiali di dubbia composizione.

Tutto ciò in un'area che lambisce il torrente Lura, che è posta accanto a nuclei abitati e che sovrasta la falda acquifera.

¹ **ALLEGATO 54** "Foto Satellitare cava e contesto Google Map" 2016

² **ALLEGATO 29** "Autorizzazione alla coltivazione e al riassetto di cava di recupero RG3"- prot. 57017 - Provvedimento Dirigenziale n. 17/43/A/ECO del 7 dicembre 2006, notificato alla ditta il 7 febbraio 2007

³ **ALLEGATO 31** "Ordinanza di sospensione delle attività" n.76 del 8 agosto 2009 prot.n. 18893 emessa dal Comune di Olgiate Comasco

⁴ **ALLEGATO 30** "Provvedimento di sospensione attività" – Provvedimento dirigenziale n. 91/A/eco - prot. 42399 del 27 agosto 2009 emesso dalla provincia di Como

⁵ **ALLEGATO 36** "Sentenza del TAR Lombardia" inerente il ricorso n. 2811 del 2009, depositata il 17 gennaio 2012

⁶ **ALLEGATO 3** "Convenzione tra Comune di Olgiate Comasco e Cava Baragiola Srl" approvata con delibera di CC n. 4 il 19/2/2016

I DIVERSI ASPETTI

Presenza di vincolo L. 42/2004 e s.m.i.

Il primo aspetto che sottoponiamo alla Vostra attenzione riguarda la presenza di vincolo L. 42/2004 e s.m.i. e i possibili correlati dissesti idrogeologici.

All' interno della ex-cava è vigente il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del DLgs 42/2004 e s.m.i. in quanto il sito è adiacente al torrente Lura, corso d'acqua compreso nel reticolo idrico principale lombardo e affluente del fiume Olona.

I 150 metri di rispetto fluviale dalla sponda destra del torrente Lura sono tutti in area di ex-cava e comprendono circa un terzo della sua superficie.

Nell'ambito è presente anche un'area boscata piuttosto estesa e di fatto conforme ai requisiti di cui alla legge regionale n. 31/2008.

Il vincolo, istituito ai sensi del DLgs 42/2006 e riconosciuto nel PGT vigente del comune di Olgiate Comasco⁷, ben rappresenta la fragilità idrogeologica del sito che potrebbe essere compromessa da eventuali smottamenti, eventi peraltro già avvenuti nel recente passato all'interno del sito stesso, come diremo in seguito.

La planimetria dello stato di fatto aggiornato al 2009⁸ e la planimetria dello stato di progetto⁹ rappresentano, attraverso le isoipse, i profili delle scarpate e la posizione del torrente. Confrontando tali allegati si evince che i riporti distano, in alcuni punti, meno di 30 metri dal torrente.

I depositi potrebbero facilmente essere soggetti a erosione e franamenti, soprattutto in occasione di precipitazioni continue e cospicue che possono intaccare in tempi brevi i pendii compromettendone la stabilità.¹⁰ Tenendo conto che la piantumazione avverrà in una fase successiva ai depositi, il pericolo di crolli e smottamenti è alquanto plausibile.

Un evento del genere metterebbe a rischio di ostruzione e/o di inquinamento il torrente Lura.

Anche qualsiasi incidente o errore che si dovesse verificare durante il trasporto o le attività di scarico potrebbe causare sversamenti inquinanti o interruzioni del flusso d'acqua nel torrente, con conseguenti piene nell'area a monte.

Chiediamo

che **in tutta la superficie vincolata ai sensi della L. 42/2004 e s.m.i. non vengano autorizzate** attività di deposito, recupero, smaltimento, lavorazioni o trattamenti di materiali provenienti da demolizione o altre attività edilizie, fatto salvo l'utilizzo di terre e rocce da scavo e/o terra di coltura eventualmente necessario per la messa in sicurezza.

Negli allegati presentati dalla ditta Cava Baragiola Srl, vi è la *planimetria dello stato di fatto* aggiornato al 2009, ma mancano la planimetria dello stato di fatto effettivo attuale, le relative sezioni e la registrazione della posizione delle specie vegetali esistenti ad oggi.

⁷ **ALLEGATO 5** "Tavola A3_Carta dei vincoli" – estratto dal PGT del Comune di Olgiate Comasco, approvato con delibera di CC n. 16 del 20 febbraio 2014

⁸ **ALLEGATO 57** "Planimetria stato di fatto aggiornato al 2009" – documento allegato all'istanza presentata al SUAP

⁹ **ALLEGATO 58** "Planimetria dello stato di progetto" – documento allegato all'istanza presentata al SUAP

¹⁰ **ALLEGATO 6** "Sezioni di progetto" – documento allegato all'istanza di variante del progetto presentata il 22/5/2015 al Comune di Olgiate Comasco

Chiediamo

che siano messe a disposizione della Conferenza dei Servizi e degli enti invitati, compresa la nostra Associazione, la planimetria aggiornata dello stato attuale e le relative sezioni comprendenti sia la rappresentazione del torrente sia la posizione delle specie vegetali attualmente presenti.

Presenza di falda acquifera superficiale

E' da considerare anche l'aspetto relativo alle acque sotterranee.

Vi è infatti la presenza di falda acquifera sottostante il sito, ben documentata dagli studi geologici preliminari alla redazione dei PGT dei comuni di Olgiate Comasco¹¹ e di Lurate Caccivio¹².

La falda sottostante è molto superficiale tanto che, nel corso delle passate attività di escavazione, si era formato un laghetto per il suo affioramento.

La situazione è di particolare fragilità in quanto, qualora si dovessero verificare depositi di materiali provenienti da demolizioni e contenenti idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nel bitume e in quantità ancor maggior nel catrame -materiali classificati dell'Unione Europea come cancerogeni di categoria 2-, questi potrebbero percolare e infiltrarsi nel terreno. La falda sottostante potrebbe essere conseguentemente esposta a potenziali inquinamenti a scapito della potabilità dell'acqua nei pozzi dell'acquedotto dei Comuni di Lurate Caccivio, Bulgarograsso e Cassina Rizzardi, realtà abitative considerevoli del Comasco.¹³

Il Comune di Bulgarograsso ha recentemente approvato all'unanimità una mozione con la quale esprime preoccupazione per la salute pubblica in quanto il torrente Lura che lambisce il sito dell'ex-cava è lo stesso che attraversa il comune di Bulgarograsso.¹⁴

Si ricorda che le analisi delle acque prelevate obbligatoriamente dai piezometri posti all'interno della cava nel periodo di attività tra il 2007 e il 2009 (nei documenti da noi acquisiti non si evince la localizzazione precisa di tali piezometri) risultano incomplete e imprecise. Manca uno dei dati relativi all'elemento alluminio e gli abnormi scostamenti di alcuni valori tra misurazioni successive, pur rientrando nei parametri ammessi, non sono stati ulteriormente indagati. Le analisi inoltre sono state interrotte al momento della sospensione dei lavori, e la mancanza di dati successivi all'interruzione non permette di conoscere la situazione dal 2009 ad oggi.¹⁵

Presenza di nuclei abitati nelle immediate vicinanze

Il sito è di fatto strettamente unito al comune di Lurate Caccivio¹⁶ per l'estrema vicinanza, a pochi metri dalla ex cava, di un nucleo abitato denominato Tappella che ne dista circa 25 metri.

Presso questa frazione opera da circa due secoli il "Mulino Tappella", le cui attività principali sono la macinatura, con mulino a pietra, di farine per la polenta prodotte in maniera tradizionale con mais locale e la preparazione di alimenti per animali da stalla¹⁷.

¹¹ **ALLEGATO 8** "Relazione - studio geologica allegato al PGT di Olgiate Comasco"- pagina 27

¹² **ALLEGATO 9** "Carta di sintesi" allegata allo studio geologico- PGT di Lurate Caccivio

¹³ **ALLEGATO 10** "Aree di riserva e ricarica e captazioni a uso potabile" – pagina 11 – Estratto da Studio Geologico 2012 del Comune di Bulgarograsso

¹⁴ **ALLEGATO 55** "Delibera del Comune di Bulgarograsso n. 27 del 26 ottobre 2016

¹⁵ **ALLEGATO 11** "Analisi acque - piezometri" – dati forniti dal Comune di Olgiate Comasco tramite accesso agli atti

¹⁶ **ALLEGATO 13** "Carta CTR" rappresentante la cava e gli abitati attigui Tapella e Castello in comune di Lurate Caccivio

¹⁷ **SITO WEB:** "www.mulinotappella.it"

Altre due frazioni si trovano nelle immediate vicinanze, Castello a circa 100/150 metri e Barozzo a 150/200 metri, il primo posto ad est e l'altro a sud dell'area, entrambe in comune di Lurate Caccivio (Como).

Nelle tre frazioni vivono complessivamente oltre mille persone.

Nonostante l'ex-cava ricada amministrativamente nel comune di Olgiate Comasco, qualsiasi conseguenza correlata all'insediamento dell'attività di cui viene chiesto il permesso di costruire e/o l'autorizzazione ricadrà sulla popolazione di Lurate Caccivio.

Qualità dell'aria e della vita

Il percorso per l'accesso al sito nella convenzione approvata da Olgiate Comasco è previsto attraverso l'abitato di Lurate Caccivio.

Anche se per poter fare un calcolo preciso dei passaggi dei camion è determinante conoscere il numero di anni durante i quali avverranno i conferimenti (e tal numero al momento non è determinato), si calcola che i mezzi d'opera, nel caso l'attività fosse in funzione, farebbero circa 80 passaggi al giorno, se non di più.¹⁸

Nella mappa satellitare ne viene evidenziato il presumibile percorso.¹⁹

È palese che tal evenienza metterebbe a repentaglio la salute degli abitanti di Lurate Caccivio i quali subirebbero le conseguenze sia delle emissioni in atmosfera dei gas di scarico (dei potenti motori diesel dei camion in transito da e per l'ex-cava) sia delle emissioni di polveri sollevate durante le attività di deposito.

Nell'area di ex-cava è inoltre previsto un impianto di trattamento e triturazione dei materiali.

Nella relazione tecnica non se ne parla, ma in convenzione se ne consente l'utilizzo.

Sia esso mobile o fisso, esso provocherebbe l'emissione nell'aria di particelle molto sottili che andrebbero a sommarsi all'inquinamento atmosferico che è già a livelli molto alti nella zona.

Un impianto di trattamento e triturazione in funzione provocherebbe ulteriori problemi di salute.

Per far posto ai voluminosi conferimenti, negli elaborati progettuali si prevede anche la "costruzione" di una "collina" che, se il progetto verrà autorizzato, si innalzerà di circa 12 metri sopra il piano campagna esistente ad ovest del nucleo abitato del Tappella e priverebbe gli abitanti della frazione di alcune ore di soleggiamento pomeridiano.

Il riempimento: quali materiali?

Per quanto riguarda il riempimento tramite conferimento di materiali, tra l'altro non specificati adeguatamente nella relazione allegata, è importante tener conto di quanto avvenuto precedentemente nell'ex-cava.

Nel 2006 la ditta Cava Baragiola era stata autorizzata a conferire 653.500 mc di materiali, quantitativo che avrebbe consentito la messa in sicurezza del sito ed una sua adeguata riqualificazione.

¹⁸ **ALLEGATO 14** "Conteggio numero dei camion"

¹⁹ **ALLEGATO 15** "Percorsi camion" – foto satellitare Google Map con indicati i probabili percorsi

Nel 2009 erano state riscontrate sostanziali difformità dei conferimenti rispetto a quanto era stato autorizzato e le attività erano state sospese con una Ordinanza comunale ²⁰ e con un Provvedimento Provinciale ²¹, seguite da sanzione pecuniaria.

Gli abusi nei depositi erano stati effettuati in particolare nel laghetto preesistente, comunicante con la falda acquifera sottostante, e ne avevano provocato la scomparsa.

E' pertanto necessario, come richiede anche il Comune di Lurate Caccivio nel Report ²² elaborato a cura della Commissione Cava istituita il 28 luglio 2016 per studiare la problematica, verificare l'esigenza di indagini ambientali, tramite precauzionali analisi del suolo e degli inerti già conferiti al fine di escludere inquinamenti pregressi.

Chiediamo

di procedere ad analisi dei materiali già conferiti e di verificare la necessità di **bonifiche del suolo**, proprio in virtù dell'attività precedentemente svolta e sospesa per conferimenti abusivi di materiali.

La **tipologia di materiali** che la ditta intende depositare è un aspetto di notevole criticità.

Nella relazione tecnica di progetto non si specifica nulla al riguardo, mentre nella convenzione ²³ si afferma che

- *"la ditta intende continuare durante le fasi di intervento il trattamento di inerti provenienti da demolizione ai sensi del DL 152/2004"* (considerazioni)

e che sono consentite le seguenti attività:

- *"il comune consente che la ditta installi ed eserciti attività di riempimento utilizzando inerti provenienti dal trattamento di materiali recuperati ai sensi del DLgs 152/2004"* (art. 5)
- *"il recupero ambientale dovrà avvenire utilizzando sottoprodotti costituiti da terre e rocce da scavo ...nonché materiale denominato Materie Prime Secondarie (MPS) provenienti dall'impianto di trattamento"* (art. 6).

Il riempimento é quindi previsto, oltre che con terre e rocce da scavo, anche con inerti e "materie prime secondarie" derivanti dal trattamento in loco di materiali provenienti da demolizioni edili.

La relazione tecnica si sofferma a lungo nel descrivere come sarà il "recupero biovegetativo" al termine del progetto, ma purtroppo non specifica né tantomeno elenca i materiali dei quali è previsto il conferimento.

Chiediamo

Agli Enti competenti di approfondire la tematica dei conferimenti per conoscere con esattezza di **quali materiali** è previsto il deposito, nonché i **criteri analitici** (qualitativi – quantitativi) usati per determinarne la natura e la provenienza.

²⁰ **ALLEGATO 31** "Ordinanza di sospensione delle attività" n.76 del 8 agosto 2009 prot.n. 18893 emessa dal Comune di Olgiate Comasco

²¹ **ALLEGATO 30** "Provvedimento di sospensione attività – Provvedimento dirigenziale n. 91/A/eco - prot. 42399 del 27 agosto 2009 emesso dalla provincia di Como

²² **ALLEGATO 18** "Report dei lavori" - documento di sintesi sulla questione Cava Baragiola approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Lurate Caccivio il 28 novembre 2016 con delibera n. 54

²³ **ALLEGATO 3** "Convenzione tra Comune di Olgiate Comasco e Cava Baragiola Srl" approvata con delibera di CC n. 4 il 19/2/2016

I volumi

Sottoponiamo alla Vostra attenzione anche l'aspetto relativo ai **volumi** per i quali si chiede l'autorizzazione.

La relazione tecnica, composta da 44 pagine, dedica alle quantità da conferire soltanto una riga a pagina 14, dove si afferma che il software Bentley Geopak ha calcolato come "necessario" per il riempimento il volume di 835.000 mc.

Subito una domanda sorge spontanea:

< Perché mai sarebbero necessari altri volumi di conferimento se il riassetto ambientale autorizzato nel 2006 prevedeva e comprendeva tal recupero tramite deposito di 653.000 mc di materiali (dei quali peraltro una gran parte è già stata conferita) ? >

Il quantitativo previsto per il recupero ambientale autorizzato ai sensi del Piano Cave (n.d.r. 653.500 mc) risultava ampiamente idoneo a concludere adeguatamente il ripristino come previsto nel progetto approvato in precedenza.

Chiediamo

di verificare il motivo per cui oggi si intende conferire un quantitativo così esorbitante di materiali nonché la congruità di tale riempimento rispetto alla finalità di recupero ambientale.

Osserviamo che i volumi consentiti dalla convenzione approvata il 19 febbraio 2016 sono maggiori di quelli dichiarati nella relazione tecnica citata.

In convenzione infatti si concede l'immissione di un quantitativo di **835.000 mc oltre ai quantitativi immessi prima** della sospensione dei lavori e oggi difficilmente quantificabili.

Chiediamo

di verificare e portare a pubblica conoscenza i quantitativi (mc di materiali) ad oggi depositati.

Si ricorda che alla data del 23 luglio 2009 era stato riscontrato il deposito di 155.860 mc al di fuori dagli spazi autorizzati, come si desume dalla relazione e dagli elaborati grafici prodotti dallo Studio Associato di geologia COGEO incaricato dal Comune di Olgiate Comasco per valutare la situazione.

Negli elaborati relativi alla verifica dell'assetto del comparto si evince, nel settore dei conferimenti, *"un avanzamento sensibile del ciglio rispetto all'autorizzato (fino a 70 metri)"* con la conseguenza di una *"non trascurabile riduzione dello spazio disponibile per l'antistante specchio d'acqua"*.²⁴

Il conferimento effettivo alla fine consisterebbe non soltanto nei 835.000 mc indicati nella relazione tecnica, poiché al quantitativo lì indicato vanno sommati i materiali già conferiti alla data del 2009. Materiali tra l'altro conferiti commettendo un abuso comprovato e accertato dal TAR.²⁵

Il volume complessivo non è quindi di 835.000 mc ma molto maggiore.

Tenendo presente che, stante il volume suddetto è prevista una movimentazione di materiali ben superiore a 10 tonnellate al giorno,

chiediamo

di approfondire anche gli aspetti quali-quantitativi valutando l'eventuale necessità di altre e diverse Autorizzazioni e/o Valutazioni Ambientali.

²⁴ **ALLEGATO 17** "Relazione prodotta dallo Studio Associato di geologia CO GEO"- 23 luglio 2009 in occasione del sopralluogo commissionato dal Comune di Olgiate Comasco

²⁵ **ALLEGATO 36** "Sentenza del TAR Lombardia" inerente il ricorso n. 2811 del 2009, depositata il 17 gennaio 2012

L'impianto

Un fondamentale aspetto da considerare riguarda **l'impianto di trattamento**.

Nella relazione tecnica non viene nominato l'utilizzo di un impianto per il trattamento di materiali per ricavarne MPS (materiali provenienti da demolizioni sminuzzati da un tritatore da collocarsi all'interno della stessa area) eppure esso viene espressamente consentito dalla convenzione.

Tale impianto presuppone necessariamente l'ingresso di materiali nel sito come "rifiuti speciali", operazione non consentita dalle vigenti norme di legge se non dopo accurate Valutazioni di Impatto Ambientale e/o quantomeno Verifiche di Assoggettabilità.

La presenza di un impianto fa inoltre presagire l'uscita dalla ex-cava di prodotti inerti trattati per la loro commercializzazione, e ciò fa presumere anche prolungamenti della durata delle attività.

Si considera che complessivamente le caratteristiche del riempimento indicate nella convenzione paiono configurare l'attività non tanto come "recupero ambientale" bensì come "discarica" di rifiuti inerti.

Chiediamo

di verificare gli aspetti relativi all'impianto anche in funzione dell'eventuale necessità di Autorizzazione Integrata Ambientale.

La durata

La **durata** delle attività costituisce aspetto non secondario.

Nella relazione tecnica, in una riga a pagina 14, è scritto che è prevista un'unica fase di 60 mesi per portare a termine le attività.

Si prevede quindi di conferire tutti i volumi suddetti e completare altresì il recupero ambientale in complessivi 5 anni.

Ma...

... nella convenzione la durata delle attività è stata definita in 10 anni, sette dei quali deputati ai conferimenti e tre al recupero ambientale.

Anche in questo caso la domanda sorge spontanea:

<Se il tecnico progettista afferma che bastano 5 anni per completare il recupero, perché il comune ne concede 10 ?>.

In ogni caso, tal durata andrebbe a sommarsi ai quattro anni già precedentemente concessi con l'autorizzazione del 2006.

Si tratta di un periodo incongruo e (come osserva il Consiglio Comunale di Lurate Caccivio a pagina 11 del documento "Report dei lavori" elaborato dalla Commissione Consiliare citata) si reputa che *"tale tempo appare esageratamente sbilanciato a favore dell'operatore privato che si troverebbe a gestire di fatto un'operazione più simile ad un'attività produttiva a lungo termine che non ad un recupero ambientale."*

*Si ricorda che, così come per i volumi, anche i tempi concessi dalla nuova convenzione si sommano a quelli già precedentemente accordati dalla convenzione del 2006".*²⁶

Chiediamo qual è la durata di cui si chiede l'autorizzazione?

Chiediamo anche se una convenzione può modificare e prolungare la durata eventualmente autorizzata?

²⁶ **ALLEGATO 19** "Delibera di Consiglio comunale n. 54 del 28 novembre 2016"- approvazione della relazione conclusiva dei lavori svolti dalla Commissione Cava Baragiola

Il rumore

Discorso a parte merita il rumore cui verrebbero sottoposti in modo particolare gli abitanti delle frazioni Tappella e Castello qualora venisse attivato l'impianto.

Teniamo presente quanto osserva Arpa Lombardia nel suo sito web:

"per rumore si intende la presenza di suoni che causano disturbo o, nei casi peggiori, danni alla salute. Il rumore esercita la sua azione negativa sull'ambiente, inteso come ambito in cui l'uomo vive e svolge le sue attività, causando elementi di fastidio ed interferendo con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Oggi rappresenta uno dei problemi ambientali più urgenti nelle aree urbane, soprattutto perché è causa del peggioramento della qualità della vita. ...Sorgenti di rumore ambientale, più localizzate, sono rappresentate da attività industriali e commerciali, locali pubblici, cantieri e impianti in genere".

Si ricorda che la zonizzazione acustica presa in considerazione nella convenzione e nel progetto per valutare la conformità del limite massimo di rumore consentito è quella del Comune di Olgiate Comasco, ma gli abitati residenziali interessati sono nel comune di Lurate Caccivio.

Chiediamo di prendere in considerazione i limiti acustici imposti per Tappella e Castello.

L'evenienza dà adito a ulteriori preoccupazioni e comporta la **necessità di Valutazioni Ambientali** approfondite.

Nel chiedere approfondimenti e analisi preliminari ad ogni eventuale autorizzazione (che auspichiamo non venga concessa), ricordiamo le recenti problematiche inerenti alle emissioni odorigene o puzze, oltremodo fastidiose, sgradevoli e probabilmente anche dannose per la salute che gli abitanti di Lurate Caccivio, in particolare quelli di Lurate, Tappella e Castello hanno subito negli ultimi mesi e che purtroppo stanno ancora subendo.

L'autorizzazione per l'attivazione dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi individuato come presumibile fonte di tali odori e le successive varianti che ne hanno ampliato le potenzialità sono state concesse dagli Enti competenti, ma poi a subirne le conseguenze è purtroppo la popolazione: molti abitanti hanno accusato ed accusano problemi di salute e la qualità della loro vita è notevolmente peggiorata.

Come succede molte volte anche nel normale quotidiano, impianti e attività possono apparire regolari e a norma nella teoria e nelle previsioni progettuali, salvo successivamente rivelarsi problematiche nella pratica.

Chiediamo, onde evitare il più possibile complicazioni ad attività avviate e in corso, che nelle valutazioni preliminari venga approfondita e sviscerata ogni possibile variabile e ricaduta sulla popolazione, soprattutto perché si è di fronte ad attività sensibilmente impattanti in zone densamente abitata e già oggetto di "pressione" inquinante.

Aspetto ambientale

L'area circostante l'ex-cava è di rilevante pregio ecologico e naturalistico, riconosciuto nella Rete Ecologica Provinciale come area sorgente di biodiversità e corridoio ecologico di II livello.

Il conferimento di un notevole quantitativo di materiali e l'attivazione di un impianto di recupero materiali esporrebbero l'intera zona al degrado ambientale e alla compromissione della biodiversità.

Si cita al proposito quanto evidenziato dalla Provincia di Como a seguito di sopralluogo effettuato nel 2011 in occasione di richiesta di autorizzazione paesaggistica da parte della stessa ditta Cava Baragiola Srl, perché la descrizione ivi riportata è pienamente condivisibile ed ancora attuale:

"il prolungato ed intenso transito di mezzi d'opera, il carico e scarico di materiali inerti, le emissioni acustiche significative e prolungate, l'inquinamento atmosferico, le polveri sollevate e le lavorazioni dell'impianto determinerebbero inevitabili alterazioni degli equilibri ecosistemici del contesto paesaggistico circostante" e provocherebbero l'allontanamento delle specie animali presenti (sono stati avvistati aironi cenerini, tassi, cervi, *usignoli di fiume, cannaiole verdognole, gallinelle d'acqua, scazzoni* e anfibi pregiati tra cui la *rana di Latate, tritoni...*).²⁷

La vegetazione all'interno dell'ambito, e soprattutto quella adiacente collocata nelle *"fasce ripariali del torrente Lura, che ha favorito l'insediarsi di boschi mesoigrofilo ad ontano nero, farnia, evonimo, salici"* risentirebbe in particolar modo dalla polvere (sollevata a causa delle operazioni di trattamento, carico e scarico, deposito, disposizione dei materiali) che, depositandosi sulle foglie, ne impedirebbe la naturale respirazione e funzione clorofilliana.

Inoltre l'area di ex-cava, che potrebbe essere considerata come una enclave del **PLIS "Sorgenti del torrente Lura"**, è confinante con tale area protetta.²⁸

Non vi risulta attualmente inserita poiché, all'epoca della costituzione e del suo riconoscimento avvenuto nel 2007, ospitava una cava in corso di attività autorizzata e ricompresa nel Piano Cave provinciale.

Accessibilità al sito

L'accesso per i camion in entrata e in uscita dalla cava è stato previsto in convenzione esclusivamente attraverso l'abitato di Lurate Caccivio, eludendo peraltro altre possibilità di accesso.

Della particolare problematica, cioè l'accessibilità al sito, non si fa cenno nella relazione di progetto presentata, ma nella convenzione è stabilito senza mezzi termini che l'unica strada per l'accesso dovrà essere la via Variola.²⁹

La via Variola è larga circa 3 metri, è sterrata, attraversa campi, prati e boschi, è **compresa nell'ambito protetto del P.L.I.S. Sorgenti del torrente Lura** e per gran parte della sua lunghezza ricade nella competenza del comune di Lurate Caccivio.³⁰

In quanto inclusa nel Parco stesso, la morfologia della via Variola non è modificabile e non è asfaltabile ai sensi dell'art. 14, punto 3 della Normativa Tecnica del Piano delle Regole del Comune di Lurate Caccivio.³¹

Contrariamente a tali norme, gli innumerevoli passaggi di camion sul suo tracciato ne trasformerebbero di fatto la morfologia, potrebbero compromettere l'integrità dei sottoservizi (cioè le tubazioni dell'acqua potabile, come attesta l'ente gestore Colline Comasche Srl³²), costituirebbero

²⁷ **ALLEGATO 12** "Autorizzazione paesaggistica prot. 26735 del 8 giugno 2011" rilasciata dalla provincia di Como con provvedimento dirigenziale n. 71

²⁸ **ALLEGATO 20** "Perimetro del PLIS Sorgenti del torrente Lura" - anno 2007

²⁹ **ALLEGATO 21** "Breve video della via Variola" – settembre 2016

³⁰ **ALLEGATO 22** "Foto della via Variola" – settembre 2016

³¹ **ALLEGATO 23** "Estratto dal Piano delle Regole – Normativa Tecnica del Comune di Lurate Caccivio" - Art. 14 Tutela paesaggistica e ambientale – punto 3

³² **ALLEGATO 24** "Dichiarazione di Colline Comasche Srl" ente gestore dell'acquedotto comunale relativa allo stato dei sottoservizi presenti in via Variola

un pericolo per i pedoni e i ciclisti che la percorrono quotidianamente, interromperebbero il continuum ambientale tra zone naturali ivi presenti.

Nella via Variola inoltre vige il divieto di transito per i veicoli a motore.

Il Comune di Lurate Caccivio, a tutela degli aspetti precedentemente esposti, ha recentemente emesso un'ordinanza che vieta il transito per tutti i veicoli a motore, esclusi i veicoli agricoli, i veicoli che accedono alle attività commerciali ubicate nel tratto iniziale della via, i veicoli di soccorso, di polizia, per la nettezza urbana.³³

L'accessibilità al sito non è aspetto trascurabile.

IL PREGIO AMBIENTALE **Zona umida e laghetto**

L'insieme del comparto presenta *"elevato interesse paesaggistico e naturalistico"* come confermato dalla Provincia di Como in più occasioni, attraverso pareri nel corso di istruttorie in merito e, da ultimo in ordine di tempo, nel 2014 mediante la Valutazione di Compatibilità del PGT di Olgiate Comasco con il PTCP della provincia di Como.³⁴

All'interno della cava, nel corso delle attività di escavazione che erano giunte a lambire la sottostante falda acquifera, si era formato un laghetto di circa 7.800 mq di superficie.

Al momento dell'autorizzazione al riassetto nel 2006, la presenza del laghetto era stata tutelata in modo precipuo e prescrittivo dalla Provincia di Como che, negli atti autorizzativi stessi, ne aveva disposto l'obbligatoria conservazione e salvaguardia in quanto esso rappresentava il fulcro dell'ecosistema di pregio ambientale insieme alla limitrofa zona umida e al corso d'acqua ivi presenti.

Anche l'Amministrazione Comunale di Olgiate Comasco aveva riconosciuto e apprezzato queste peculiarità indicando, pubblicamente e come impegno elettorale, l'area come futura sede del Parco Locale Sorgenti del torrente Lura.³⁵

A dimostrazione del pregio ambientale si citano le prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica³⁶ preventivamente rilasciata nel 2006 ai sensi del DLgs 42/2004 dalla Provincia di Como, che riporta testualmente:

"...esaminata la documentazione e gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica...;

visto il parere degli uffici competenti...;

autorizza l'attuazione del progetto di riassetto ambientale della cava cessata...

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ...dovrà essere garantito lungo l'intero perimetro del laghetto di cava il permanere di una fascia di vegetazione naturale igrofila*

³³ **ALLEGATO 25** "Ordinanza di divieto di transito in via Variola n. 72 del 23 novembre 2016" emessa dal Comune di Lurate Caccivio

³⁴ **ALLEGATO 40** "Provvedimento di valutazione Compatibilità del PTCP su PGT di Olgiate Comasco" emesso il 23 gennaio 2014, prot. n. 2938 dalla Provincia di Como

³⁵ **ALLEGATO 41** "Articolo sul quotidiano La Provincia di Como"- dichiarazioni dell'Amministrazione Comunale di Olgiate Comasco - 2003

³⁶ **ALLEGATO 42** "Autorizzazione paesaggistica" rilasciata dalla Provincia di Como con provvedimento prot. n. 53909 n. 152 di registro – 116/CAVE/2006 del 21/11/2006

- *...eventuali percorsi pedonali...potranno essere realizzati solo a distanze non inferiori a 10 metri dalla riva del laghetto ...*
- *... dovrà essere valutata la possibilità di realizzare una o più isole vegetazionali all'interno del laghetto...*
- *...allo scopo di salvaguardare la fauna... gli interventi di rimodellamento del laghetto e delle sue fasce limitrofe non potranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 15 luglio"*

Dall'esame degli elaborati grafici allegati al progetto di riassetto autorizzati nel 2006, nei quali sono evidenziati i lotti previsti per il riempimento, balza chiaramente all'occhio come i depositi di inerti avrebbero dovuto lasciare indenne il laghetto per costituirvi attorno un "anfiteatro" con gradoni a pendenze progressive.³⁷

Il valore ambientale e paesaggistico del comparto era stato convalidato anche dai competenti uffici provinciali con i pareri prodotti in sede di istruttoria della pratica di autorizzazione paesaggistica³⁸ richiesta per l'avvio di attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (poi rilasciata il 8 giugno 2011 con Provvedimento Dirigenziale n. 71 di registro).

La pregressa esistenza del laghetto e la sua completa scomparsa è documentata dalle fotografie satellitari Google Earth (archivio): nella foto del 15 luglio 2008 si vede il laghetto ancora ben delineato e nella successiva del 20 luglio 2011 il laghetto non esiste più.³⁹

I rifiuti immessi nel laghetto a stretto contatto con la falda acquifera sono innocui oppure hanno contaminato le acque?

Chiediamo di verificare la composizione di tali depositi.

Ambito boscato

Fino al 2007 nell'ex-cava esisteva un bosco con caratteristiche di fatto conformi ai requisiti previsti all'art.42 comma 1) della L. R. n. 31 del 5 dicembre 2008.⁴⁰

"Sono considerati bosco:

- a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri;*
- b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;*
- c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate..."*

L'articolo 43 comma 2) vieta *"gli interventi di trasformazione del bosco, fatte salve le autorizzazioni rilasciate... dalla Regione, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità*

³⁷ **ALLEGATI 32 - 33 – 34 - 35** "Elaborati grafici allegati al progetto di riassetto cava cessata" allegati all'autorizzazione del 2006

³⁸ **ALLEGATO 12** "Autorizzazione paesaggistica prot. 26735 del 8 giugno 2011" rilasciata dalla provincia di Como con provvedimento dirigenziale n. 71

³⁹ **ALLEGATO 43** "Fotografie satellitari area cava (da Google Earth-archivio) in data 15 luglio 2008 e 20 luglio 2011"

⁴⁰ **ALLEGATO 44** "Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008" – artt. 42 e 43

dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale...

e al comma 3) prescrive che *"Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono interventi compensativi a carico dei richiedenti..."*

La Provincia di Como concesse l'Autorizzazione alla trasformazione dei boschi con Provvedimento n. 105/07 prot. n. 39785 del 14 agosto 2007 sui mappali 786 – 1626 – 4179 – 4311 – 4315 allo scopo di realizzare il "progetto di coltivazione e riassetto di cava cessata ai sensi dell'art. 39 della L.R. 14/98" autorizzato nel 2006.

Successivamente il SUAP di Olgiate Comasco, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 14/1998, rilasciò il Provvedimento unico di Autorizzazione paesaggistica ed Autorizzazione forestale idrogeologica per la trasformazione dei boschi ai fini del riassetto di cava cessata in data 4 gennaio 2008.⁴¹

L'autorizzazione paesaggistica aveva validità per cinque anni.

L'autorizzazione alla trasformazione dei boschi aveva validità fino al 31 dicembre 2008, salvo proroghe.

La Provincia di Como con Provvedimento dirigenziale n. 16/09 del 4 marzo 2009 concesse una **proroga** dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/08, con validità fino al 21 novembre 2011.⁴²

Si segnala l'opportunità di verificare la legittimità del provvedimento 16/09 della Provincia di Como poiché fu rilasciato successivamente all'approvazione della L.R. 31/2008 che attribuiva alla Regione le competenze per la trasformazione dei boschi.

Durante le attività di deposito svolte tra il 2007 e il 2009, il suolo perse le caratteristiche di bosco. Ma in seguito, dopo la sospensione dei lavori, la vegetazione di alberi e arbusti riapparve e prese vigore.

Attualmente nell'ex-cava esiste un bosco⁴³ che, indipendentemente dalle indicazioni previste nelle varianti del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como approvato il 15 marzo 2016 (del quale non abbiamo potuto prendere visione tramite il sito web a causa delle difficoltà tecniche nell'apertura dei file ad estensione cpg, dbf, prj, qpj, shp, shx ...) presenta caratteristiche conformi ai requisiti previsti all'articolo 42 della L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008.

La progressiva ripresa del suolo da parte del bosco è documentata dalle fotografie satellitari Google Earth (archivio) nelle quali si vede l'area sempre più alberata -foto del 20 luglio 2011 e del 24 ottobre 2014-.⁴⁴

Lo stato attuale del bosco è documentata con foto satellitare Google Map del 2016.⁴⁵

⁴¹ **ALLEGATO 45** "Provvedimento unico per Autorizzazione paesaggistica e autorizzazione alla trasformazione dei boschi" rilasciato dal SUAP di Olgiate Comasco- prot. 225 del 4 gennaio 2008

⁴² **ALLEGATO 46** "Provvedimento di proroga dell'Autorizzazione alla trasformazione dei boschi" rilasciato dalla Provincia di Como 4 marzo 2009 - prot. 10294 - n. 16/09 di registro

⁴³ **ALLEGATO 53** "Breve Video – la cava come è oggi"

⁴⁴ **ALLEGATO 43** "Fotografie satellitari area cava (da Google Earth-archivio) in data 15 luglio 2008 e 20 luglio 2011"

⁴⁵ **ALLEGATO 4** "Fotografia satellitare attuale dell'area di cava- 2016" da Google Map 2016

Si segnala la necessità di imporre il ripristino del laghetto e della zona umida distrutte da attività abusive condotte in spregio alle autorizzazioni e prescrizioni che le tutelavano.

Si segnala l'urgenza di negare il permesso di costruire e qualsiasi altra autorizzazione o concessione richiesta per il "riempimento" del sito RG3, soprattutto qualora le relative istanze siano nascoste da operazioni di presunto "recupero ambientale".

Si segnala altresì l'opportunità di annullare la convenzione approvata il 19/2/2016.

.....

Per poter fornire un quadro il più possibile completo, avvalendoci della documentazione da noi finora acquisita, delineiamo in sintesi la situazione del sito denominato "ex-cava Baragiola", inserito nella tavola R 1.1q "Ambiti territoriali omogenei" del Piano delle Regole del PGT vigente del comune di Olgiate Comasco come *area di riqualificazione naturale e paesistica*⁴⁶ e classificato nella "Tavola R2q" come AS3, cioè *ambito assoggettato a normativa speciale*.⁴⁷

EVOLUZIONE nel TEMPO

Dopo un lungo periodo di escavazioni, la coltivazione della cava terminò intorno agli anni ottanta e le attività non furono riprese se non nel 2007 quando, vigente l'allora Piano cave provinciale approvato nel 2003, fu sottoscritta una convenzione⁴⁸ ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/1998 e concessa un'autorizzazione⁴⁹ alla coltivazione ed al riassetto della cava denominata RG3.

Con tali atti si consentiva, oltre alla residua escavazione di 28.000 mc, anche il conferimento di materiali inerti per un volume di 653.500 mc, finalizzato al recupero ambientale dell'area.

L'escavazione avrebbe dovuto essere ultimata in un anno e il conferimento con recupero ambientale avrebbe dovuto concludersi in un arco temporale di quattro anni dall'inizio lavori, quindi entro il mese di maggio 2011.

Nel sito, che non aveva mai subito né crolli né altre problematiche legate alla sicurezza durante il periodo di inattività e stato di abbandono, in concomitanza con i primi conferimenti di materiali si presentarono diversi aspetti negativi, riscontrati e comprovati nel 2009 quando, con ordinanza del Comune⁵⁰ e provvedimento della Provincia⁵¹ fu addirittura sospesa l'attività della ditta a causa della **sostanziale difformità** dei conferimenti rispetto alle norme stabilite nell'autorizzazione rilasciata nel 2006.

⁴⁶ **ALLEGATO 26** "Tavola R11q-Ambiti territoriali omogenei" – estratto dal Piano delle Regole del PGT di Olgiate Comasco

⁴⁷ **ALLEGATO 27** "Tavola R2q-Sintesi delle Previsioni di Piano" - estratto dal PGT in vigore di Olgiate Comasco

⁴⁸ **ALLEGATO 28** "Convenzione tra Comune di Olgiate Comasco e Cava Baragiola Srl" registrata il 8 maggio 2006 rep. 32/06 al n.89, con allegato regolamento

⁴⁹ **ALLEGATO 29** "Autorizzazione alla coltivazione e al riassetto di cava di recupero RG3"- prot. 57017 - Provvedimento Dirigenziale n. 17/43/A/ECO del 7 dicembre 2006, notificato alla ditta il 7 febbraio 2007

⁵⁰ **ALLEGATO 31** "Ordinanza di sospensione delle attività" n.76 del 8 agosto 2009 prot.n. 18893 emessa dal Comune di Olgiate Comasco

⁵¹ **ALLEGATO 30** "Provvedimento di sospensione attività – Provvedimento dirigenziale n. 91/A/eco - prot. 42399 del 27 agosto 2009 emesso dalla provincia di Como

In particolare, nell'Ordinanza n. 76 del 8 agosto 2009 emessa dal Comune di Olgiate Comasco, si era riscontrato *"conferito nell'ambito della suddetta cava materiale in esubero, calcolato con il metodo delle sezioni ragguagliate, prossimo a mc 155.860 ed escavazione condotta in considerevole difformità rispetto al progetto autorizzato..."*.

I **conferimenti in esubero** venivano ritenuti **abusivi** e si riferivano anche a depositi di materiale effettuati in posizione difforme da quanto indicato in progetto⁵² i quali occupavano parte del laghetto riducendone sempre più la sua superficie, originariamente di circa 7.800 mq.

Nel Provvedimento dirigenziale della Provincia di Como n. 91/A/ECO - prot. 42399 del 27 agosto 2009 si dava atto dell'accertamento di *"significative difformità di conduzione della cava rispetto alle prescrizioni del provvedimento autorizzativo consistenti in:*

- *conferimento di un esubero di circa 155.860 mc di materiale inerte destinato al ripristino della cava".*

Pochi anni dopo, tra il 2010 e il 2011, si verificarono (per testimonianza di alcuni abitanti della frazione Tappella) perfino dei crolli di materiali, evidentemente depositati in modo inadeguato dalla società Cava Baragiola, in corrispondenza del laghetto, che da allora scomparve completamente.

La ditta Cava Baragiola, contro i citati provvedimenti di sospensione delle attività, presentò ricorso al TAR Lombardia che, pur disponendo la restituzione di parte della somma versata dalla ditta come sanzione (era stato dimostrato che il c.d. cappellaccio avrebbe dovuto essere escluso dal conteggio del materiale scavato e pertanto il quantitativo di escavazione non aveva superato i limiti consentiti), con propria sentenza in data 22 novembre 2011 confermò le ordinanze di sospensione dell'attività imposte dalla Provincia e dal Comune di Olgiate Comasco per la mancata osservanza da parte della ditta Cava Baragiola srl delle prescrizioni autorizzative e degli accordi stipulati.⁵³

Il Tribunale Regionale accertò le inadempienze rispetto alle prescrizioni presenti nell'Autorizzazione provinciale, inadempienze che avevano *"comportato uno scostamento fino a 70 metri rispetto al limite fissato con uno spostamento materiale fuori dell'area autorizzata pari a mc 155.000 circa"*.

E' importante sottolineare che, nel provvedimento dirigenziale della Provincia di Como n. 91/A/ECO del 27 agosto 2009 e tuttora in vigore, si impone la sospensione delle attività e si concede la *"possibilità di ripresa delle operazioni di recupero a seguito dell'avvenuto ripristino da parte della Ditta dei corretti profili di recupero morfologico nell'ambito di cava così come previsti dalle tavole allegate all'autorizzazione provinciale"*.

Si segnala che tale **ripristino** non è mai avvenuto.

Anzi il materiale depositato fuori dagli spazi autorizzati ha provocato la scomparsa del laghetto per il quale era prescritta la tutela.

Attualmente risulta essere in vigore *"la sospensione dei lavori di cui all'ordinanza comunale n. 76 del 8/8/2009 e la sospensione dei lavori con provvedimento della Provincia; successivamente non sono*

⁵² **ALLEGATO 32** "Tavola 6 allegata al Progetto di riassetto cava cessata ai sensi dell'art. 39-cartiglio" progetto autorizzato nel 2006 + **ALLEGATO 33** "Tavola 6 allegata al Progetto di riassetto cava cessata ai sensi dell'art. 39-Planimetria" progetto autorizzato nel 2006 + **ALLEGATO 34** "Tavola 2 allegata al Progetto di riassetto cava cessata ai sensi dell'art. 39 - cartiglio" progetto autorizzato nel 2006 + **ALLEGATO 35** "Tavola 2 allegata al Progetto di riassetto cava cessata ai sensi dell'art. 39-Planimetria" progetto autorizzato nel 2006

⁵³ **ALLEGATO 36** "Sentenza del TAR Lombardia" inerente il ricorso n. 2811 del 2009, depositata il 17 gennaio 2012

state rilasciate altre autorizzazioni comunali o provinciali in merito a tale intervento”, come è attestato dalla comunicazione del Comune di Olgiate prot. 21407 del 18 ottobre 2016.⁵⁴

Si fa presente che nelle considerazioni inserite nella convenzione del 2016, al punto 3, si afferma che *“la nuova proposta consente il mantenimento del materiale depositato a suo tempo al di fuori dei profili autorizzati, pertanto non risulta più necessaria e non viene richiesta la riduzione in pristino del materiale ivi depositato”*, sostenendo in tal modo un “annullamento” di quanto disposto con i provvedimenti comunali e provinciali e con la sentenza del TAR Lombardia sopra richiamati.

Si segnala la necessità di verificare la legittimità dell’annullamento dei provvedimenti di sospensioni tramite la semplice approvazione di una convenzione.

Per maggior trasparenza, si aggiunge che l’ 11 luglio 2012, dopo aver ricevuto la sentenza del TAR, l’Amministrazione Comunale di Olgiate Comasco accordò con la ditta Cava Baragiola l’abbandono a spese compensate della causa pendente presso il Tribunale di Como per l’annullamento della cartella esattoriale relativa alla sanzione relativa alle attività “abusive”.

In quel momento la causa era sospesa in attesa della decisione del TAR.

L’accordo consisteva in:⁵⁵

- rinuncia da parte del Comune all’acquisizione dei fabbricati esistenti nel perimetro della cava (il valore dei fabbricati non è specificato)
- rinuncia da parte del Comune a ricorrere avverso la sentenza di primo grado
- ridimensionamento della superficie dell’area recuperata e dell’area umida da consegnare al Comune
- rinuncia da parte della Ditta alla richiesta di rimborso della multa già pagata per escavazione abusiva (45.000 €)
- rinuncia da parte della Ditta a *“ulteriori pretese economiche sul valore del capannone di via Baietti, già ceduto al Comune”* (valore non specificato)
- impegno da parte dell’Amministrazione Comunale ad approvare il P.L. industriale in via Bizzarone-Terraferma srl (valore non specificato)
- impegno da parte dell’Amministrazione Comunale ad inserire nel P.G.T. in via di approvazione una volumetria galleggiante di 5.000 mc (valore non specificato)
- abbandono a spese compensate di entrambe le parti della causa pendente presso il Tribunale di Como
- presentazione futura da parte della Ditta di una “variante” del progetto di riassetto della ex-cava.

Si segnala la necessità di verificare i valori degli scambi accordati per valutare eventuali danni economici a carico del Comune e della collettività.

Tra il 2012 e i 2015 non si ebbero notizie né testimonianze di attività nel sito.

Nel frattempo nell’ex-cava prese avvio il ripristino naturalistico ad opera della natura stessa che, ponendo rimedio ai danneggiamenti, in sette anni ha dato vita ad un bosco generatosi autonomamente con la crescita di piante e arbusti, tanto che oggi si potrebbe addirittura affermare che il recupero ambientale abbia già avuto luogo.

⁵⁴ **ALLEGATO 37** “Comunicazione del 18 ottobre 2016 prot. 21407” rilasciata dal Comune di Olgiate Comasco su richiesta di accesso agli atti da parte dell’Associazione La Natura W !

⁵⁵ **ALLEGATO 38** “Comunicazione della ditta Cava Baragiola al Comune di Olgiate Comasco a conferma degli accordi”- prot. 0011942 del 11 luglio 2012

Dal 28 ottobre 2014, con il **nuovo Piano Cave**⁵⁶ approvato dal Consiglio della Regione Lombardia con D.G.R. X/499, il sito AS3 risulta non più inserito nel Piano Cave della provincia di Como. Come ci è stato spiegato dagli uffici regionali, l'ex-cava Baragiola (come peraltro anche altre cave comasche) fu stralciata dal Piano Cave a causa della mancata effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sull'area, e conseguentemente ora il sito non risulta assoggettato alla normativa di cui alla L.R. 14/1998.

Il 19 febbraio 2016 il Comune di Olgiate Comasco approvò una "nuova" convenzione con la Cava Baragiola s.r.l. che modificava gli accordi precedenti.

L'informazione giunse ai cittadini solo perché venne fornita dagli organi di stampa locale.

LA NUOVA CONVENZIONE -SEGNALAZIONI-

La "nuova" convenzione tra il Comune di Olgiate Comasco e la Società Cava Baragiola s.r.l. il 19 febbraio 2016 è stata approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/1998, eppure non era soggetta a tale normativa.

L'atto riporta riferimenti a tale legge in diversi punti ed articoli (in particolare negli articoli 1 e 4) e nelle premesse asserisce testualmente ed erroneamente che *"il nuovo piano cave della provincia di Como (approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 28 ottobre 2014 n. X/499) ricomprende la cava di recupero in Comune di Olgiate Comasco"*, quando invece **l'ex-cava da ben oltre un anno non risultava più inserita nel citato Piano Cave vigente.**

Le asserzioni sono state sottoscritte il 31 marzo 2016 e sono avallate in atto pubblico registrato a Como il 1 aprile 2016 n. 5629 Serie 1T (il documento a noi consegnato dal Comune di Olgiate Comasco a seguito di richiesta di accesso agli atti non riporta le firme autografe dei sottoscrittori).

Le asserzioni contenute nella convenzione si configurano come una rappresentazione non veritiera della realtà, un travisamento di fatto e una inappropriata applicazione del Piano Cave vigente.

Si segnala che, non essendo la legge citata applicabile all'attuale situazione, la "nuova" convenzione deve essere considerata irregolare e illegittima.

Nella convenzione suscita perplessità anche quanto segue:

- Le gravi **inottemperanze** della ditta alle prescrizioni impartite sono state oggetto di sospensione e sono state confermate dal TAR.

In questa convenzione esse vengono "condonate" e considerate addirittura come *"riassetto finale del territorio più razionale"*.

L'abuso commesso dalla ditta viene considerato come un vantaggio e addirittura si *"consente il mantenimento del materiale depositato a suo tempo al di fuori dei profili autorizzati"* invece che imporre il ripristino imposto dal provvedimento di sospensione.

- La sentenza del TAR, sempre nella convenzione al punto 2 delle considerazioni, viene descritta manipolandone il significato: asserendo che il deposito abusivo fu *"oggetto di valutazione nella sentenza del TAR"* **si omette di riferire** che l'abuso era stato convalidato.

⁵⁶ **ALLEGATO 39** "Piano Cave della Provincia di Como" approvato il 28/10/2014 con DGR n. X/499 dal Consiglio Regionale della Lombardia

- All'art. 13 si assume come dato di riferimento la **superficie territoriale** di mq 94.500 mq, nonostante venga riconosciuto che la superficie rilevata sia di 92.984 mq, che quella indicata nel PGT sia di 89.029 mq e che la superficie registrata nel Piano Cave 2003 fosse di 72.000 mq. La superficie presa a riferimento e concessa nel 2016 si discosta di ben 22.500 mq dalla superficie registrata nel Piano Cave 2003, apparendo a tutto vantaggio della ditta e a scapito della collettività.

- All'art. 8 si scarica il problema della viabilità al Comune confinante di Lurate Caccivio garantendo al contempo che nessun camion passerà sulle strade di Olgiate Comasco.

Si scrive che *"l'immissione dei mezzi di trasporto sulle strade pubbliche avvenga ... esclusivamente da **via Variola**", e che "la manutenzione ... irrorando con acqua..., a semplice richiesta da parte del comune", "il fondo stradale di via Variola sarà ricostituito mediante la stesura di uno strato di calcestruzzo opportunamente rullato".*

Adducendo ipotetici interventi palliativi e di dubbia realizzazione, la convenzione dà in tal modo per scontato il fatto che non sussistano problemi. Ma così non è. Anzi...tutt'altro.

Si richiama quanto evidenziato al proposito nei paragrafi "Qualità dell'aria e della vita" e "Accessibilità al sito".

- All'art. 4 si intima a costituire a favore del comune, entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, le **garanzie** previste dall'art. 16 della legge 14/1998 con le modalità ivi previste.

Ci si chiede se perché e come si potrà ottemperare a tale obbligo, essendo la ex-cava non più normata dalla citata legge n. 14/1998.

- All'art. 3 la convenzione dispone che *"ad avvenuta approvazione della variante progettuale da parte dell'amministrazione comunale, la ditta si impegna a richiedere all'ente preposto (attualmente Provincia di Como) la variante del recupero ambientale sulla base del progetto allegato... attuando la procedura tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente."*

Diversamente da quanto affermato in convenzione, l'**iter procedurale** avviato sta procedendo con la presentazione dell'istanza di permesso di costruire consegnata al Comune il 4 agosto 2016 con prot. n. 0016694, pratica poi affidata dal 24 ottobre 2016 allo Sportello Unico per le Attività Produttive, senza che siano intervenute valutazioni né autorizzazioni ambientali da parte di enti.⁵⁷

A questo proposito si evidenzia che:

1. La *"procedura tecnico-amministrativa prevista dalla normativa vigente"* non è chiara né definita poiché la ex-cava, pur apparendo nella convenzione come se fosse una cava cessata normata ai sensi della LR 14/1998, essa non rientra nella normativa prevista dal Piano Cave vigente in quanto non vi è inserita
2. L' iter autorizzativo ad oggi pare procedere mediante un **titolo abilitativo** (concessione edilizia) **incongruo** rispetto alla tipologia dell'attività (deposito di inerti e trattamento di rifiuti speciali) e al forte impatto sul territorio che richiederebbero circostanziate ed adeguate valutazioni ambientali.

Si segnala la necessità di verificare la correttezza dell'iter procedurale.

- Il Comune di Olgiate Comasco, comunicando alla ditta Cava Baragiola l'approvazione della convenzione con nota⁵⁸ del 7 marzo 2016, afferma che *"il rilascio della autorizzazione provinciale*

⁵⁸ **ALLEGATO 47** "Nota prot.0004847" del 7 marzo 2016 con la quale il Comune di Olgiate Comasco comunica alla ditta Cava Baragiola l'approvazione della convenzione

rimuoverà gli effetti dell'ordinanza di sospensione dell'attività di cui al provvedimento n. 76 del 8/8/2009".

Si segnala la necessità di verificare la conformità dell'affermazione sull'annullabilità della sospensione qualora fosse rilasciata un'autorizzazione provinciale o di altro ente.

- Confrontando tra loro i documenti autorizzativi si riscontrano alcune imprecisioni o inesattezze e in alcuni casi anche contraddizioni.

Tra la convenzione approvata nel 2016 e la pratica SUAP si notano le seguenti apparenti sviste. Nella convenzione sono elencati i seguenti mappali oggetto dell'intervento: 786 - 1625 – 1626 - 4175 - 4176 - 4178 - 4179 – 4180 – 4311 - 4312 - 4313 - 4314 - 4315 – 4316 - 4317 e si specifica che si tratta di una superficie complessiva di **94.500 mq.**

Nella pratica SUAP di indizione della Conferenza dei servizi sono citati i seguenti mappali: 786 - 1625 – 1626 - 4175 - 4176 - 4178 - 4179 – 4180 – 4311 - 4312 - 4313 - 4314 - 4315 – 4316 – 4317 e si specifica che si tratta di una superficie di **19.170 mq.**

In quest'ultimo documento risulta indicato anche il mappale 4377 che non è elencato in convenzione. Non vi sono inseriti il 4168 e il 4177, che sono invece presenti in convenzione.

Nella convenzione precedentemente stipulata e nell'autorizzazione del 2006 appariva il mappale 4177, che nei recenti atti non compare.

Per quanto riguarda la superficie di 19.170 mq indicata nell'indizione della Conferenza dei servizi, considerando che il mappale 786 ha consistenza catastale di circa 39.000 mq (n.d.r.), i conti non tornano.

Nel caso si trattasse di errori o sviste, se ne chiede la correzione e la successiva conseguente presentazione dei documenti corretti.

Altrimenti, se così non fosse, si chiedono spiegazioni circa le anomalie segnalate.

-Tra gli elaborati grafici progettuali e l'elenco dei mappali autorizzati precedentemente c'è una contraddizione evidente: nelle cartografie il mappale 4180 coincide per l'intera sua superficie col laghetto mentre, nel testo autorizzativo, il mappale 4180 è indicato ai fini del riempimento.

La contraddizione, che potrebbe spiegarsi con un semplice errore di trascrizione numerica, risalta invece palese in quanto nelle planimetrie cartacee, anche in quelle prodotte in date successive alla data del provvedimento iniziale, il laghetto continua a comparire.

Nella realtà esso è stato eliminato, sommerso da terre e altri materiali inerti che l'hanno completamente colmato ed hanno innalzato notevolmente la quota altimetrica del mappale 4180, pertanto non pare esserci errore di trascrizione ma l'effettiva volontà di riempire il mappale, cioè il laghetto.

Si segnala la necessità di verificare tale contraddizione.

- Nelle considerazioni preliminari all'articolato si afferma che la previsione edificatoria ammessa dal P.G.T. a favore della Ditta costituiva uno degli *"elementi essenziali per cui lo strumento di Governo del Territorio ne ha previsto l'assoggettamento a Piano Attuativo... di cui all'art. 14 delle N.T.A. del Piano delle Regole"*

e che *"quanto alla superficie cui estendere l'edificazione (ferma restando la volumetria di mc 5.000) e a maggiore flessibilità per le destinazioni d'uso insediabili in detta area edificabile"* erano mutate le esigenze del Comune e della Ditta.

In forza di tali premesse, all'art. 13 la convenzione recita *"la superficie di mq 19.000 è la superficie fondiaria sulla quale la Ditta potrà collocare il volume di mc 5.000 assegnato dal P.G.T."*.

Ma il P.G.T. di Olgiate Comasco è stato approvato ⁵⁹ senza aver adempiuto alle prescrizioni della Provincia contenute nel Provvedimento di valutazione di Compatibilità del PTCP.

La Provincia aveva imposto lo stralcio di tali previsioni edificatorie *"non essendo proponibile alcuna nuova previsione edificatoria sull'area di cava fintanto che non siano state portate a termine le operazioni di recupero ambientale"*. ⁶⁰

La Provincia aveva fatto presente anche che l'edificabilità è stata prevista in presenza della classe 4 di fattibilità geologica, che comporta notevoli limitazioni.

Al proposito, si ricorda che Arpa Lombardia osservava in sede di 3^a conferenza VAS ⁶¹ a pagina 17 alla voce Aspetti Geologici che negli ambiti di classe 4 *"dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione."*

Le previsioni edificatorie di 5.000 mc inserite nel PGT all'interno dell'area di ex-cava risultano pertanto in **contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati**.

Si comunica che la nostra Associazione ha provveduto a segnalare tali circostanze alla Provincia di Como con lettera del 8 luglio 2016. ⁶²

- All'art.13 si dice che *"la superficie di 57.029 mq è quella che la Ditta si obbliga a garantire permeabile e fruibile per la collettività"*.

Il PGT vigente, all'art. 18.6 (pag. 50 e 51) della Tavola R3q Norme tecniche di Attuazione, prevede che *"una superficie di circa 74.000 mq, restituita a verde ecologico ambientale, dovrà connotarsi come interesse pubblico."*

Quanto approvato in convenzione pertanto **risulta in contrasto con lo strumento urbanistico** dello stesso comune di Olgiate Comasco.

Si segnala che l'art.13 della convenzione risulta in contrasto con le norme del PGT vigente.

I DUBBI

Convinti che il sito dell'ex-cava Baragiola, fino a poco tempo fa strettamente normato dalla legge 14/1998, non debba e non possa essere gestito senza regolamentazione certa e senza Valutazioni Ambientali,

sottoponiamo

alla Vostra attenzione alcuni dubbi.

Dubitiamo prima di tutto del fatto che non venga considerato quantomeno arbitrario, se non del tutto illecito, che sia la volontà di un'**unica Amministrazione Locale** ad attuare scelte implicanti pesanti ripercussioni sovracomunali di tipo ambientale, sociale e sanitario.

⁵⁹ **ALLEGATO 48** "Delibera n. 16 del 20 febbraio 2014 di approvazione del PGT" – Comune di Olgiate Comasco

⁶⁰ **ALLEGATO 40** "Provvedimento di valutazione Compatibilità del PTCP su PGT di Olgiate Comasco" emesso il 23 gennaio 2014, prot. n. 2938 dalla Provincia di Como

⁶¹ **ALLEGATO 49** "3^a Conferenza VAS per la valutazione del P.G.T. di Olgiate Comasco" – pareri di Arpa, Provincia, Asl

⁶² **ALLEGATO 50** "Lettera di segnalazione" inviata dall'associazione La Natura W ! alla Provincia di Como il 8 luglio 2016



La natura W !

Associazione senza scopo di lucro
Sede: via Giovio 14a – 22075 Lurate Caccivio (Co)
C.F. 95125180133

e-mail: lanaturaw@gmail.com

La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, come recita la Costituzione all'art. 117, è competenza diretta ed esclusiva dello **Stato** e di conseguenza chiediamo alla Soprintendenza, quale sua emanazione, di intervenire.

Il governo del territorio e la valorizzazione dei beni ambientali sono di competenza anche della **Regione**, cui ci appelliamo quali garante della salubrità del nostro territorio.

La tutela della salute pubblica è di competenza dello Stato, delle Regioni e soprattutto del **Sindaco** del Comune coinvolto, in questo caso a correre rischi sanitari sarebbero gli abitanti **di Lurate Caccivio**, alla cui Amministrazione Comunale chiediamo tutela.

Esprimiamo fortissimi dubbi sull'intento ambientalista enunciato in convenzione, evidenziando come si agirebbe diversamente nel caso in cui si volesse davvero prendersi cura della porzione di territorio di cui si tratta.

In pochi mesi, con spese contenute, si potrebbe procedere alla messa in sicurezza della zona a scarpata, senza stravolgere completamente l'area e senza consentire a un soggetto privato di poter trarre ulteriore profitti da un'area già ampiamente sfruttata.

Ulteriori dubbi emergono dal fatto che già in passato la stessa società che propone ora di sistemare l'area si è dimostrata inadempiente, non ha rispettato i termini e le condizioni previste e concordate con l'ente pubblico ed ha ricevuto addirittura una sospensione dell'attività, confermata per di più da una sentenza emessa dal TAR.

La convenzione permette un'attività di "recupero ambientale" sotto forma di variante del precedente progetto.

Il precedente progetto però non è stato ottemperato, né per quanto riguarda le modalità né i tempi prescritti, anzi è stato interrotto da una sospensione causata dalle inadempienze e abusi compiuti dalla ditta.

Perché non obbligare la ditta Cava Baragiola Srl ad ottemperare ai suoi obblighi ?

Esprimiamo infine forti perplessità sulla mancata imposizione di procedere nell'iter autorizzativo attraverso l'istituto della **Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)**, come sarebbe peraltro previsto se il medesimo sito fosse inserito all'interno del Piano Cave.

Allo stato attuale l'Amministrazione di Olgiate Comasco, perseguendo la cosiddetta "variante di "recupero ambientale", mette in pericolo l'ambiente e la salute delle persone.

Pericolo per l'ambiente poiché una simile tipologia di attività

- metterebbe a repentaglio le forme di vita vegetale e animale ora presenti numerose nella zona e soprattutto la biodiversità; il riempimento stesso e i passaggi di camion all'interno del PLIS, quantificabile in circa 80 viaggi al giorno, distruggerebbero il bosco ora esistente

- si creerebbe il rischio di smottamenti con travasi di materiale a ostruzione del corso d'acqua (torrente Lura) che proprio in corrispondenza della ex-cava si insinua in una stretta gola.

A tal fine occorre ricordare che il livello medio di precipitazioni annue nel comune di Olgiate Comasco, 1703 mm, è sensibilmente più alto di quello rilevato in tutte le stazioni pluviometriche disponibili nell'area (stazioni di Como, Monte Bisbino, Ronago, Olgiate Comasco e Cantù) e il comprovato aumento di fenomeni atmosferici estremi, quali ad esempio le "bombe d'acqua", favorirebbero il cedimento di materiale deposto.

L'ostruzione del torrente Lura determinerebbe, soprattutto nei mesi autunnali/primaverili di maggiori precipitazioni, l'esondazione dello stesso nella parte a Nord della ex-cava Baragiola.

Pericolo per la salute delle persone poiché

- non sono da escludere potenziali infiltrazioni in falda di inquinanti; oltre ai già citati Idrocarburi Policiclici Aromatici contenuti in bitume e asfalto, i materiali provenienti dalle demolizioni edili possono contenere metalli pesanti i quali possono insinuarsi in falda, che serve gli acquedotti ad uso potabile di Lurate Caccivio, Bulgarograsso e Cassina Rizzardi
- il transito di migliaia di camion provoca l'immissione nell'aria di polveri sollevate dal loro passaggio, immesse dai loro scarichi, prodotte dall'attività di sversamento ed eventualmente disperse dal loro carico; tale polveri anche sottili (PM10, PM2 o particelle ancor più minuscole) saranno inalate dalla popolazione, e non solo da quella residente nelle vicinanze della ex-cava,⁶³ essendo comprovato che il pulviscolo può ricadere, sollevato e trasportato dai venti, anche a chilometri di distanza da dove è stato generato⁶⁴
- l'attività del "frantoio" di rifiuti edili, atto a conferire ad essi lo status di materie prime secondarie, provoca rumore e ingentissime quantità di polvere; pur essendo la sua operatività apparentemente regolamentata in Convenzione, in realtà essa è estremamente adattabile alle eventuali esigenze della ditta Cava Baragiola, essendone previsto l'utilizzo in deroga dietro richiesta della ditta stessa. Riguardo al rumore, la Convenzione prevede che l'impianto sia adeguato ai limiti indicati nella "zonizzazione acustica" di Olgiate Comasco, che ovviamente non comprende il territorio di Lurate Caccivio, ignorando l'esistenza della popolazione più immediatamente coinvolta, quella di Lurate nei borghi Tappella e Castello.

In riferimento alla comunicazione del SUAP prat. 06.03/000419 ANNO 2016 di cui alla pratica telematica n. 10156390154-28112016-1534 ad oggetto:

"Indizione Conferenza dei Servizi in forma simultanea in modalità sincrona – Comunicazione di avvio del procedimento e trasmissione pratica per espletamento istruttoria di competenza"

si ritiene di far presente il fatto che un'attività di forte impatto ambientale, qual è quella in questione, vi viene descritta come un "recupero ambientale mediante rimodellamento morfologico e recupero biovegetativo", travisando e mistificando la reale portata della autorizzazione richiesta dalla ditta Cava Baragiola srl e le gravi ricadute dei suoi effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica.

Si osserva che, trattandosi di ex-cava stralciata dal piano cave a causa della mancanza di V.A.S. sul sito stesso, non è ammissibile che la pratica venga trattata come pratica edilizia senza che si senta la necessità di tale valutazione ambientale.

Si fa riferimento anche alle considerazioni pubblicate sul sito di Arpa Lombardia:

"È importante precisare che la VAS è un processo continuo di valutazione della sostenibilità, che deve integrarsi nell'iter pianificatorio fin dal suo inizio, diventarne parte integrante e rappresentarne un decisivo fattore di governance e di legittimazione delle scelte (DGR 1681/2005)... Ciò è fondamentale per individuare e valutare gli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione, al fine di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente".

⁶³ **ALLEGATO 51** "Video del Tappella vicino alla cava"

⁶⁴ **ALLEGATO 52** "Aria inquinata nel comune di Lurate Caccivio"- articolo da Il Giornale di Olgiate del 17 dicembre 2016



La natura W !

Associazione senza scopo di lucro
Sede: via Giovio 14a – 22075 Lurate Caccivio (Co)
C.F. 95125180133

e-mail: lanaturaw@gmail.com

Sottoponiamo all'attenzione delle S.S.L.L. l'incongruenza con cui il permesso di procedere al "riempimento" con materiali di dubbia origine e con caratteristiche imprecisate possa essere concesso mediante una semplice concessione edilizia e/o un semplice permesso di costruire ovvero attraverso un Provvedimento unico rilasciato dal S.U.A.P. senza che gli enti preposti alla tutela dell'ambiente (quali Soprintendenza ai beni ambientali, Arpa, A.S.T., Uffici della Provincia, Uffici della Regione, altri Comuni ed Enti coinvolti...) abbiano modo di valutarne con idonei strumenti e metodi le criticità di attuazione e di verificare appieno la conformità dell'intervento previsto.

Nel caso specifico, in presenza di falda acquifera superficiale, di corso d'acqua con vincolo DLgs 42/2006, di aree sorgenti di biodiversità e corridoi ecologici, di area protetta locale, di nuclei abitati nelle immediate adiacenze, di rilevanti aspetti controversi relativi ai conferimenti e di importanti problematiche per le vie di accesso al sito, la mancanza di Valutazioni Ambientali approfondite (quali la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica prevista per i siti estrattivi) inficia l'iter procedurale.

Ribadiamo che la tutela richiesta è a nostro avviso necessaria per i seguenti motivi:

- presenza di vincolo DLgs. 42/2004
- presenza di falda acquifera superficiale sottostante
- presenza di nuclei abitati nelle immediate vicinanze
- presenza di aree di biodiversità di II livello e corridoi ecologici di II livello nelle immediate adiacenze
- aspetti controversi relativi al progetto di variante di recupero presentato (quantità e tipologia di materiali, tempi e morfologia prevista)

Ci riserviamo di presentare quanto prima osservazioni aggiuntive ai sensi di legge, a seguito di approfondimenti e di ulteriori studi analitici, da parte nostra, delle relazioni e degli altri documenti presentati dalla società Cava Baragiola Srl.

Auspico che le richieste da noi esplicitate possano essere positivamente accolte, porgiamo distinti saluti.

Lurate Caccivio, 31 dicembre 2016

L'Associazione La Natura W !

Il Presidente

Christian Catelli

Contatti La Natura W !
lanaturaw@gmail.com
Marialuisa Tettamanzi (segretaria)
Cell. 320 46464615